



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Convenzione (MLC, 2006) dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94^{ma} sessione della Conferenza generale dell'OIL, e successivi emendamenti, ratificata con la legge 23 settembre 2013, n. 113;

VISTO il Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 71 di attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare, che individua il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti come autorità competente per l'attuazione della normativa nazionale, internazionale e comunitaria in materia di personale marittimo;

VISTO l'articolo II comma 1 lettera (f) della Convenzione MLC, 2006 secondo cui *“seafarer means any person who is employed or engaged or works in any capacity on board a ship to which this Convention applies”*;

VISTO l'articolo II comma 3 della Convenzione MLC, 2006 che stabilisce *“In the event of doubt as to whether any categories of persons are to be regarded as seafarers for the purpose of this Convention, the question shall be determined by the competent authority in each Member after consultation with the shipowners' and seafarers' organizations concerned with this question”*;

VISTA la Risoluzione concernente la promozione della Convenzione MLC, 2006 adottata dall'ILO nella sua 94^a sessione marittima e, in particolare, l'annesso alla parte VII che indica le categorie di persone che possono rientrare nella definizione di lavoratore marittimo e i criteri da utilizzare ai fini della predetta definizione;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lett. e) del Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 71, che definisce lavoratore marittimo ogni persona che svolge, a qualsiasi titolo, servizio o attività lavorativa a bordo di una nave che ha ricevuto una formazione ed è in possesso di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento o di una prova documentale;

VISTO altresì l'articolo 3 del Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 71 che individua nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'autorità competente per l'attuazione della normativa nazionale, internazionale e comunitaria in materia di personale marittimo;

RITENUTO NECESSARIO definisce la categoria dei lavoratori marittimi individuando coloro che vi rientrano e coloro che ne sono esclusi;

SENTITE le associazioni di categoria degli armatori e le associazioni sindacali dei lavoratori marittimi nella consultazione del 12.2.2025

DECRETA

Articolo 1 (Finalità)

1. In attuazione dell'articolo II comma 3 della Convenzione MLC, 2006, e dell'articolo 2, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, il presente decreto individua la categoria dei lavoratori marittimi e



MIT

dg.tm@pec.mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

indica i lavoratori che vi rientrano e quelli che ne sono esclusi, in coerenza con le indicazioni espresse nella risposta elaborata dall'ILO alla MLC, 2006 FAQ B.2.

Articolo 2

(Categoria dei lavoratori marittimi)

1. Sono lavoratori marittimi coloro che, in forza di una convenzione di arruolamento, svolgono abitualmente, a qualsiasi titolo, servizio o attività lavorativa a bordo di una nave, che hanno ricevuto una formazione e sono in possesso di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento o di una prova documentale.
2. Sono lavoratori marittimi anche coloro che, pur non avendo sottoscritto una convenzione di arruolamento, a bordo delle navi svolgono attività lavorativa abituale e continuativa come, a titolo esemplificativo, il personale alberghiero, il personale di ristoranti e cambusa, i negozianti, gli intrattenitori, il personale delle spa, i parrucchieri, gli operatori di casinò e altri che sono impiegati direttamente dall'armatore o dalla società di gestione.
3. Sono altresì lavoratori marittimi coloro che dipendono da una società appaltatrice di servizi complementari di bordo. Per la particolare natura dell'attività svolta tali lavoratori sono esonerati dalla visita biennale e dalla preventiva d'imbarco.

Articolo 3

(Lavoratori esclusi dalla categoria dei lavoratori marittimi)

1. Non sono considerati lavoratori marittimi, oltre ai piloti dei porti, coloro che abbiano un regolare contratto di lavoro con soggetti diversi da quelli indicati al comma 2 dell'articolo 2, copertura assicurativa, previdenziale e sanitaria, o siano lavoratori autonomi, e che svolgano occasionalmente attività specialistica a bordo delle navi, non rientrante nei servizi nave e nelle normali attività di routine della nave e abbiano la sede principale di lavoro a terra, quali:
 - a. gli ormeggiatori/barcaioli;
 - b. i lavoratori portuali;
 - c. gli ispettori degli organismi riconosciuti;
 - d. i tecnici per le riparazioni e manutenzioni;
 - e. il personale speciale;
 - f. il personale industriale;
 - g. i periti;
 - h. i GPG (Guardie Particolari Giurate) e PCAPS (Privately contracted armed security personnel);
 - i. i rappresentanti di armatori/clienti;
 - j. raccomandati ed agenzie marittime;
 - k. gli ispettori delle società di navigazione;
 - l. i sommozzatori;
 - m. i palombari;
 - n. gli ispettori dello Stato di approdo (PSCO);
 - o. gli ispettori di Bandiera (FSCO);
 - p. i rappresentanti delle autorità marittime, doganali, di sicurezza e di polizia
 - q. gli artisti che lavorano a bordo saltuariamente e il relativo personale di supporto.



MIT

dg.tm@pec.mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

2. L'elenco non è tassativo; eventuali ulteriori dubbi interpretativi in merito alla qualificazione come lavoratore marittimo di personale che lavora a bordo vanno risolti applicando il principio dell'abitudine del lavoro a bordo, escludendo coloro che, avendo la sede principale di lavoro a terra, svolgono a bordo attività lavorativa occasionale che non rientri nei servizi nave e nelle normali attività di routine della nave.

Articolo 4 (Pubblicazione)

1. Il presente decreto è pubblicato sul portale del lavoro marittimo e comunicato all'Organizzazione Internazionale del lavoro (ILO) ai sensi e per gli effetti dell'articolo II paragrafo 7 della Convenzione MLC, 2006.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Patrizia Scarchilli



MIT

dg.tm@pec.mit.gov.it